

Allegato A

LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2007, N. 38 RECANTE “NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI E RELATIVE DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO” PRIME INDICAZIONI PER LE STAZIONI APPALTANTI.

- 1. Ambito soggettivo di applicazione della legge regionale.**
- 2. Termini di applicabilità della legge regionale.**
- 3. Disposizioni della legge regionale applicabili alla data di entrata in vigore della legge regionale.**
- 4. Disposizioni la cui applicabilità è subordinata all'adozione di ulteriori atti della Giunta regionale.**
- 5. Disposizioni la cui attuazione è demandata alle stazioni appaltanti.**

La presente circolare si propone di fornire alle stazioni appaltanti alcune prime indicazioni relative all'applicazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 recante "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro", pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione toscana n. 20 del 18.7.2007, entrata in vigore il **17 settembre 2007**.

1. Ambito soggettivo di applicazione della legge regionale

La legge regionale n.38/2007 disciplina, nel rispetto del d.lgs.n. 163/2006, i contratti pubblici di appalto **aventi ad oggetto i lavori, le forniture e i servizi** stipulati ed eseguiti sul territorio regionale:

- a) dalla Regione, enti ed agenzie istituiti con legge regionale, enti parco regionali, Azienda agricola regionale di Alberese;
- b) dagli enti locali, dai loro consorzi unioni ed associazioni;
- c) dalle aziende unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere universitarie, dagli enti per i servizi tecnico-amministrativi (ESTAV);
- d) dalle aziende pubbliche per i servizi alla persona;
- e) dalle altre amministrazioni aggiudicatrici non indicate alle lettere a) b) c) e d), dagli enti aggiudicatori e dagli altri soggetti aggiudicatori come definiti dall'articolo 3 del D.lgs 163/2006 ed individuati dall'art. 32 del medesimo decreto legislativo.

Sono pertanto soggetti all'applicazione della legge regionale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1 comma 1 e dell'art.2 comma 1 lett. e) della legge, tutti i contratti di forniture, servizi e lavori stipulati ed eseguiti sul territorio regionale da tutti i soggetti tenuti all'applicazione del d.lgs. n.163/2006, ivi compresi quelli affidati da uffici che costituiscono articolazioni organizzative delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.

Sono esclusi dall'applicazione della legge i contratti pubblici per i quali resta ferma la competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.lgs.n. 163/2006 relativi alla tutela dei beni culturali, ai contratti nel settore della difesa, ai contratti secretati o ai contratti che esigono particolari norme di sicurezza.

2. Termini di applicabilità della legge regionale

La legge regionale contiene alcune disposizioni immediatamente applicative **a far data dal 17 settembre 2007**, non essendo prevista per esse l'emanazione di disposizioni di attuazione da parte della Giunta regionale o da parte delle singole amministrazioni aggiudicatrici. Tali disposizioni si applicano quindi alle procedure per le quali la determinazione a contrarre (o altro atto equivalente, in base all'ordinamento interno dell'ente), è stata adottata **a far data dal 17 settembre 2007** nonché, per le procedure senza pubblicazione di bando, i cui **inviti a presentare offerte sono stati inviati a far data dal 17 settembre 2007**.

Nella prima ipotesi, data la rilevanza della data di adozione della determinazione a contrarre - o dell'altro atto equivalente- ai fini del regime normativo applicabile, i relativi estremi devono essere riportati per esteso nel bando di gara. Tale indicazione è peraltro prevista dal d.lgs.n.163/2006.

Vi sono, inoltre, una serie di disposizioni che necessitano dell'emanazione di regolamenti o di altri atti da parte della Giunta Regionale ed un complesso di disposizioni che richiedono l'adozione di atti di competenza dei singoli enti. Tutte queste ultime disposizioni, che saranno evidenziate nei paragrafi successivi, **non sono immediatamente applicative.**

3. Disposizioni della legge regionale applicabili alla data di entrata in vigore della legge regionale

L'**articolo 14** introduce, nell'ambito del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ulteriori e rilevanti elementi di valutazione che attengono a misure aggiuntive e requisiti di sicurezza dei lavoratori. Di questi specifici elementi le stazioni appaltanti devono tenere conto relativamente alle procedure avviate dal **17 settembre 2007**.

L'**articolo 15 comma 1** della legge regionale prevede che, ai fini della determinazione dell'importo della gara, le amministrazioni tengano conto dei costi di gestione, dell'utile d'impresa e dei costi della sicurezza e della manodopera risultanti dai contratti CCNL di comparto, sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative, e dagli accordi integrativi territoriali, comprensivi degli oneri connessi.

Il rinvio della quantificazione dei costi della sicurezza ad avvenuta approvazione del prezzario regionale (rinvio operato dall'art.71 della l.r.n.38/07) risulta superato a seguito della modifica introdotta all'art. 86 del d.lgs.n. 163/2006 dalla legge n.123/2007. Secondo l'attuale formulazione dell'art.86, la specifica valutazione e indicazione dei costi per la sicurezza - che non possono essere soggetti a ribasso - è infatti di immediata applicazione.

Ai fini della valutazione del costo del lavoro, le stazioni appaltanti si baseranno sulle tabelle del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale previste all'art. 86 del d. lgs. n.163/2007. Sino all'emanazione delle tabelle stesse, sarà preso a riferimento quanto previsto dall'art. 15 comma 1 della l.r. n. 38/2007.

L'articolo 15 **comma 2** della legge regionale prevede prima dell'aggiudicazione per tutti gli appalti la valutazione della congruità dell'incidenza dei costi della manodopera e per gli appalti di servizi anche di quelli della sicurezza. A seguito della modifica introdotta all'art. 86 del d.lgs.n.163/2006, gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso; la valutazione di congruità prevista dalla legge regionale deve essere quindi effettuata relativamente ai soli costi della manodopera.

Tale valutazione, essendo prevista a tutela dei lavoratori, deve essere sempre effettuata anche laddove l'offerta non sia soggetta alla valutazione di anomalia.

La disposizione si applica alle procedure avviate a far data dal **17 settembre 2007**.

Con ricorso notificato alla Regione il 14 settembre scorso, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha impugnato il comma 2 in esame dinanzi alla Corte costituzionale.

Gli **articoli 16 e 17** introducono per le stazioni appaltanti una serie di adempimenti relativi alla verifica dell'idoneità tecnico professionale e della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa aggiudicataria. Tali disposizioni si applicano alle procedure avviate a far data dal **17 settembre 2007**.

Per quanto concerne il **comma 4 dell'articolo 17**, si precisa che gli accordi ivi previsti ai fini della integrazione dei contenuti del DURC non risultano più necessari, dato quanto disposto successivamente dal II decreto correttivo al codice dei contratti (d.lgs.n. 113/2007) al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell'edilizia. E' stato infatti previsto che le Casse Edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con INPS e INAIL, debbano rilasciare il DURC comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa al cantiere interessato dai lavori.

L'**articolo 19** individua alcune cause di risoluzione del contratto che le stazioni appaltanti devono prevedere nei capitolati speciali d'appalto. La disposizione si applica alle procedure avviate a far data dal **17 settembre 2007**.

Ai fini della formazione dell'elenco di cui all'art. 35 della legge regionale, i provvedimenti di risoluzione adottati devono essere comunicati all'Osservatorio regionale, secondo modalità di trasmissione telematica che saranno rese note dallo stesso Osservatorio. Fino alla messa a punto di tali modalità la comunicazione deve avvenire per lettera raccomandata indirizzata a: Osservatorio regionale Appalti, Via di Novoli 26 palazzo A – 50127 Firenze.

Fino alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo, le modalità di svolgimento del contraddittorio di cui al comma 2 della disposizione sono disciplinate dai singoli capitolati.

Nel caso di appalti di servizi, la causa di risoluzione di cui al comma 1 lett.c) deve essere formulata con riferimento al solo documento di valutazione dei rischi di cui all' art.4 d.lgs.n.626/1994.

In ogni caso di risoluzione del contratto, per ipotesi previste dalla legge regionale o da altre disposizioni speciali, le stazioni appaltanti, nel caso vi siano conseguenze sulla continuità occupazionale dei lavoratori impiegati nell'appalto, sono impegnate a promuovere confronti con le parti sociali per individuare opportune soluzioni.

L'**articolo 20**, fermo restando quanto previsto dall'art. 118 del d.lgs.n. 163/2006, introduce ulteriori disposizioni in materia di subappalto. La disposizione si applica alle procedure avviate a far data dal **17 settembre 2007**.

In particolare, **il comma 2** introduce il divieto - che deve essere espressamente previsto nei bandi di gara - di subappalto in favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara. Con ricorso notificato alla Regione il 14 settembre scorso, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha impugnato il comma in esame dinanzi alla Corte costituzionale.

Il comma 3 concerne l'obbligo di evidenziare nei contratti di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza, che non possono essere soggetti a riduzione. Tale obbligo è stato poi previsto in via generale dall'art. 118 del codice dei contratti a seguito della modifica apportata allo stesso con il II decreto correttivo (d.lgs.n.113/2007).

La norma regionale prevede inoltre, anche per i contratti di subappalto, la verifica dell'incidenza dei costi della manodopera (ex art. 15 comma 2).

I commi 4 e 5 prescrivono la verifica dell'idoneità tecnico professionale del subappaltatore, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale, ed ulteriori obblighi a carico del subappaltatore.

Infine, **il comma 6** limita il subappalto alle sole attività che rivestono carattere di specializzazione nelle categorie di riferimento.

Ne deriva che il subappalto resta consentito:

- per quanto concerne i lavori, per le sole categorie di opere specializzate (OS); qualora tali lavorazioni, rientrino nella categoria prevalente, esse possono essere subappaltate nella misura massima prevista dall'art. 118 del d.lgs.n. 163/2006 (30%) o nella diversa misura che sarà individuata dal regolamento di attuazione del medesimo d.lgs. n. 163/2006. Per le lavorazioni che appartengono alle categorie di opere specializzate individuate dall'art. 72 comma 4 del DPR 554/1999 resta fermo il limite previsto dall'art. 37 comma 11 del d. lgs.n. 163/2006 (15%);
- per quanto concerne servizi e forniture, per le prestazioni che rivestono carattere di specializzazione individuate nel bando di gara e/o nel capitolato speciale, che possono essere oggetto di subappalto nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 (30%).

Con ricorso notificato alla Regione il 14 settembre scorso, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha impugnato il comma in esame dinanzi alla Corte costituzionale.

L'articolo 21 introduce l'obbligatorietà della redazione del piano di sicurezza e di coordinamento qualora si evidenzino una o più categorie di lavori scorporabili; inoltre, ad ogni livello di progettazione (preliminare, definitivo ed esecutivo) deve corrispondere un equivalente livello di pianificazione della sicurezza, comprensivo della stima degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, che rientrano nell'importo a base di gara. La disposizione si applica alle procedure avviate a far data dal **17 settembre 2007**.

Le disposizioni di cui ai **commi 1 e 2** si applicano anche nelle ipotesi di progettazione iniziata prima dell'entrata in vigore della legge l.r. n.38/07, limitatamente ai livelli progettuali non ancora approvati alla data del 17 settembre 2007.

La previsione del **comma 4**, relativa all'obbligo del direttore dei lavori di procedere all'emissione dello stato di avanzamento dei lavori solo dopo aver verificato il rispetto delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, si applica anche a tutti i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge regionale, limitatamente agli stati di avanzamento da approvare successivamente.

Con ricorso notificato alla Regione il 14 settembre scorso, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma in esame dinanzi alla Corte costituzionale.

L'**articolo 23** si applica alle procedure avviate a far data dal **17 settembre 2007, ad esclusione del comma 3** che invece sarà applicabile solo a seguito dell'entrata in vigore del regolamento attuativo. Sussiste comunque fin da ora l'obbligo previsto dall'art. 6 della l.n. 123/2007 (in vigore dal 25 agosto 2007) di dotare il personale dell'impresa appaltatrice e subappaltatrice di apposita tessera di riconoscimento.

Inoltre, il **comma 1** (disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro nei cantieri) che ha finalità meramente informative per agevolare l'esecuzione dei controlli da parte degli organi di vigilanza, si applica anche a tutti i lavori in corso di esecuzione.

I commi **4, 5 e 6** si applicano anche ai lavori in corso di esecuzione, limitatamente a nuove lavorazioni o a nuovi soggetti immessi nell'attività lavorativa o a nuovi procedimenti o impianti impiegati per l'esecuzione dei lavori.

L'**articolo 24**, si applica alle procedure avviate a far data dal **17 settembre 2007**. La norma prevede al **comma 1** che i capitolati speciali o d'appalto contengano l'obbligo dell'appaltatore di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto, con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. La violazione di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.19.

Il **comma 2** introduce - per i contratti di servizi e forniture con posa in opera da eseguire presso la stazione appaltante- la previsione di ulteriori obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli **articoli 25 e 26** sono **immediatamente applicabili** ed impegnano direttamente la Giunta regionale in azioni concrete per il potenziamento della sicurezza e regolarità del lavoro in edilizia. La Giunta regionale ha già dato avvio alle procedure per la loro attuazione ed ha già promosso e realizzato tramite i dipartimenti di prevenzione delle aziende USL una campagna straordinaria di controlli sui cantieri edili.

L'**articolo 27 comma 1** prevede espressamente che tutte le disposizioni del Capo III "Disposizioni a tutela della sicurezza e tutela del lavoro" si applicano anche agli affidamenti in economia. La disposizione si applica alle procedure avviate a far data dal **17 settembre 2007**.

Il **comma 2**, che introduce il divieto di affidamento in economia per lavori e servizi “ad alto rischio”, **non è immediatamente applicabile**. Tali lavori dovranno infatti essere individuati attraverso specifiche linee-guida approvate dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 30. Con ricorso notificato alla Regione il 14 settembre scorso, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha impugnato il comma in esame dinanzi alla Corte costituzionale.

L’**articolo 28** relativo alla programmazione dei contratti per l’affidamento dei lavori pubblici stabilisce l’obbligo di programmazione per tutti i contratti indipendentemente dal loro importo e riduce a trenta giorni il termine di affissione nella sede dell’amministrazione aggiudicatrice dello schema di programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali.

L’**articolo 32**, concernente il responsabile unico del procedimento, per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura consente - oltre a quanto previsto dall’art.10 comma 5 del d.lgs. n.163/2007 come modificato dal d.lgs n.6/2007 - di affidare in via del tutto eccezionale, lo svolgimento delle funzioni di RUP a dipendente di profilo amministrativo.

In tale ipotesi, il prescritto affidamento del supporto tecnico al RUP, volto a garantire comunque l’apporto delle necessarie competenze, è naturalmente soggetto alle regole di cui all’articolo 10 comma 7 del d.lgs. n.163/2007. La disposizione è applicabile a far data dal **17 settembre 2007**.

L’**articolo 33**, diretto alla tutela degli aspetti ambientali, prevede che le amministrazioni introducano nei bandi di gara e nei capitolati disposizioni finalizzate alla valorizzazione di tali aspetti. La disposizione si applica alle procedure avviate a far data dal **17 settembre 2007**.

L’**articolo 36 comma 1**, che prevede l’obbligatorio ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, **non è immediatamente applicabile**; è infatti necessaria l’emanazione da parte della Giunta regionale delle relative linee guida previste dall’art. 73 comma 5 della l.r. n. 38/2007.

I **commi 2, 3 e 4** trovano invece applicazione alle procedure avviate a far data dal **17 settembre 2007**. In particolare, il comma 3 consente, nelle procedure negoziate, di affidare al dirigente la valutazione delle offerte evitando quindi di costituire un’apposita commissione. Nel caso di piccoli comuni (con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) il comma 4 esclude per i componenti le commissioni la sussistenza di incompatibilità con l’esercizio di altre funzioni tecniche o amministrative.

L’**articolo 37** in materia di cauzioni prevede la facoltà per le stazioni appaltanti di stabilire che, nelle procedure di aggiudicazione di servizi e forniture, l’offerta non sia corredata dalla cauzione provvisoria e che la stessa sia presentata dal solo concorrente aggiudicatario quale condizione necessaria per l’aggiudicazione definitiva. Nelle procedure negoziate per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad euro 200.000,00 le amministrazioni aggiudicatrici possono, altresì, stabilire di richiedere la

costituzione della sola cauzione definitiva. La disposizione è applicabile a far data dal **17 settembre 2007**.

Con ricorso notificato alla Regione il 14 settembre scorso, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma in esame dinanzi alla Corte costituzionale.

L'**articolo 38** è applicabile nelle procedure avviate a far data dal **17 settembre 2007**. La disposizione - in materia di controlli sulle autodichiarazioni nelle procedure aperte e ristrette per forniture e servizi - prevede la facoltà che i controlli sul possesso dei requisiti di cui all'art. 48 del d.lgs. n.163/06, nonché di quelli inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale, possano essere effettuati dalle stazioni appaltanti prima di procedere all'aggiudicazione definitiva, anziché prima della apertura delle offerte.

Nelle procedure negoziate, fermo restando l'obbligo di procedere ai controlli, le amministrazioni aggiudicatrici disciplinano le modalità di verifica delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara.

L'**articolo 39** prevede la facoltà per le stazioni appaltanti di prevedere nel bando di gara o nella richiesta di preventivo che le giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2, del d.lgs. n. 163/06 non siano presentate da tutti i partecipanti in allegato all'offerta, bensì da parte dei soli offerenti da assoggettare a verifica di anomalia. La disposizione è applicabile a far data dal **17 settembre 2007**.

Con ricorso notificato alla Regione il 14 settembre scorso, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma in esame dinanzi alla Corte costituzionale.

L'**articolo 40** introduce una disposizione finalizzata a semplificare gli adempimenti formali nelle procedure di gara. In particolare, viene attenuato l'obbligo di redigere il verbale previsto dall'articolo 78 del d.lgs.163/2006 in attuazione della direttiva comunitaria. Tale verbale di sintesi delle principali operazioni di gara – finalizzato alla comunicazione alla Commissione Europea – può infatti ritenersi non necessario nelle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria dato che tutti gli elementi richiesti emergono dalla verbalizzazione delle singole operazioni di gara, che costituisce elemento necessario di qualsiasi procedura. La disposizione è applicabile alle procedure avviate a far data dal **17 settembre 2007**.

L'**articolo 41** introduce la facoltà per le stazioni appaltanti di prevedere il subentro negli appalti di forniture e servizi ed estende l'utilizzabilità dell'istituto anche nelle ipotesi di risoluzione del contratto ai sensi dall'art.19 della legge regionale. Resta ovviamente fermo quanto previsto dall'art.140 del d.lgs.163/2006, secondo cui l'inserimento della clausola di subentro è obbligatoria nei bandi di lavori pubblici. La disposizione è applicabile a far data dal **17 settembre 2007**.

Con ricorso notificato alla Regione il 14 settembre scorso, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma in esame dinanzi alla Corte costituzionale.

L'**articolo 42** disciplina la possibilità per la Regione di assumere le funzioni di centrale di committenza per il sistema degli enti locali. Detta disposizione, che conferma per la Regione un ruolo che già da tempo la stessa assolve per gli enti del territorio, è **immediatamente applicabile** anche in assenza del regolamento di attuazione previsto dall'art. 66 della legge regionale, dovendo lo stesso solo introdurre per specifiche tipologie di contratti una disciplina di dettaglio.

Gli **articoli 43, 44 e 45** prevedono forme e modalità di gestione comune dei contratti mediante l'esercizio associato delle funzioni da parte di enti locali, l'avvalimento degli uffici di altre amministrazioni ed enti, le convenzioni per la gestione comune delle procedure di gara sono **immediatamente applicabili**.

L'**articolo 47** prescrive agli uffici della Regione, agli enti regionali ed agli enti del servizio sanitario regionale, indicati all'art. 2, comma 1, lett. a) e c), di utilizzare il sistema telematico di acquisto già operante per lo svolgimento delle procedure aperte, ristrette e negoziate, nonché per le procedure telematiche di acquisto previste dalla normativa nazionale e comunitaria. La norma prevede inoltre, per gli enti locali e gli enti pubblici che aderiscono alla rete telematica regionale di cui alla l.r. n.1/2004 la facoltà di utilizzare il suddetto sistema per l'effettuazione delle proprie gare. La disposizione è **immediatamente applicabile**.

4. Disposizioni la cui applicabilità è subordinata all'adozione di ulteriori atti della Giunta regionale.

Le disposizioni del **Capo II** della legge regionale, relative **all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici, non sono immediatamente applicative**. E' infatti necessaria l'emanazione del relativo regolamento di attuazione (art.66 comma 1 lett.a l.r.n.38/06).

L'art.71 della legge regionale prevede inoltre che la decorrenza di operatività della nuova struttura, subordinata alla adeguata dotazione di risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle nuove funzioni, venga fissata con apposita deliberazione della Giunta regionale.

Fino alla data che sarà fissata con la predetta deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni della l.r. n.79/1989, mentre i nuovi obblighi informativi nei confronti dell'Osservatorio fissati dalla l.r.n. 38/2007 saranno operativi a decorrere da tale data.

Nel periodo transitorio restano ferme le funzioni già svolte dall'Osservatorio quale sezione regionale dell'Osservatorio nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'art.7 comma 1 del d.lgs. 163/2006.

Inoltre, l'articolo 66 prevede l'emanazione da parte della Giunta regionale di specifici regolamenti attuativi della legge entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore.

Tenuto conto di ciò, e del rinvio contenuto nella legge all'adozione di specifici provvedimenti della Giunta regionale, nonché di quanto previsto dall'art. 73 per la prima fase di applicazione della legge regionale, **sono da ritenersi non immediatamente applicabili da parte delle stazioni appaltanti, sino all'avvenuta adozione degli atti sopra indicati, le seguenti disposizioni:**

- **articolo 18 – Pagamento delle retribuzioni;**
- **articolo 22 – Tutor di cantiere;**
- **articolo 31 – Profilo del committente;**
- **articolo 34 – Requisiti di capacità delle imprese;**
- **articolo 35 – Cause di esclusione;**
- **articolo 49 – mercato elettronico regionale.**

Per quanto concerne l'**articolo 31** relativo al profilo del committente si precisa che lo strumento è già obbligatorio nei termini prescritti dal d.lgs. n.163/2007.

5. Disposizioni la cui attuazione è demandata alle stazioni appaltanti.

L'**articolo 3** trova applicazione a seguito dell'approvazione da parte delle stazioni appaltanti di specifiche disposizioni relative alle modalità di affidamento dei contratti esclusi di cui agli artt. 19, 20 e 22 del d.lgs 163/2006. Tali disposizioni potranno non prevedere la pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 nelle ipotesi che consentono il ricorso a procedure negoziate senza pubblicazione di bando ai sensi del d.lgs.n.163/2006.

Le stazioni appaltanti devono adottare la propria disciplina entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della legge e quindi entro il **15 marzo 2008**. Fino all'emanazione di tali disposizioni le stazioni appaltanti si attengono a quanto previsto dall'art. 27 del d.lgs 163/2007.

L'**articolo 29** introduce, per le sole amministrazioni aggiudicatrici, l'obbligo della programmazione annuale dei contratti di forniture e di servizi, rinviando alla singola amministrazione la disciplina delle modalità di formazione, approvazione e aggiornamento del programma.

Pertanto, al fine di consentire agli enti di elaborare una propria disciplina, il programma dovrà essere necessariamente adottato **a decorrere dall'anno 2009**. Dallo stesso anno avranno applicazione le conseguenze per il mancato inserimento dei contratti nel programma annuale così come indicate al comma 4 della disposizione.